



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109

email protbelvedere@tiscali.it sito web www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA contingibile e urgente N. 175

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 08/03/2020 con relativo allegato e richiamati integralmente i contenuti;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 648 del 09/03/2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria N. 3 del 08/03/2020 e N. 12 del 20 marzo 2020, da intendersi qui trascritte e riportate, alle quali ci si è adeguati;

VISTE le funzioni e i poteri del Sindaco in materia di Protezione Civile e Salute Pubblica;

VALUTATA la necessità di continuare a porre in essere provvedimenti per il contenimento della diffusione di "COVID- 19", impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto altresì che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia COVID-19 come PANDEMIA, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livelli globali;

VISTO il DPCM del 11/03/2020, nonché il Decreto "CuraItalia", ai quali deve farsi riferimento;

VISTO il D.L.vo n°267 del 18/08/2000;

VISTE le note Ministeriali e prefettizie;

VISTO il DECRETO LEGGE n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020;

VISTE tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, da ultimo le n. 36, 37 e 38, che fanno espresso riferimento ai DDPCM 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, che si intendono qui trascritti e riportati.

VISTO il DECRETO LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 contenente "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché le <Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative>, che qui si intendono trascritti e riportati.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria N. 43 del 17/05/2020 e relativo allegato A, da intendersi qui trascritti e riportati.

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 e allegati.

VISTE tutte le precedenti Ordinanze di questo Sindaco in *materia anti Covid-19*, da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti, è necessario provvedere a graduali riaperture a step fino alla fine dello stato di emergenza, attualmente fissato per il 31 luglio 2020.

ORDINA

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio Regionale precedentemente imposte.
2. Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza.

3. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E' fatto obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell'uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Sono esentati dall'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Eventuali riunioni, ove non sia possibile la realizzazione con modalità a distanza, si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

4. E' vietata l'organizzazione di feste pubbliche e private.

5. Dal 18 maggio 2020 è consentita l'apertura delle attività economiche, produttive e sociali indicate nell'allegato A dell'Ordinanza Regione Calabria N. 43 del 17/05/2020, che ne è parte integrante; tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti e delle misure minime previste nel suddetto documento "*Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*" rep.20/81/CR01/COV19 del 16 maggio 2020, adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, allegato al DPCM 17 maggio 2020, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento o in ambiti analoghi.

Per quanto riguarda i **servizi alla persona** (parrucchieri ed estetisti), si precisa che resta in vigore tutto quanto previsto nell'Ordinanza Sindacale n. 213 del 01/04/2009 (compresi gli orari di apertura e chiusura);

6. Dal 20 maggio 2020 sono consentite le attività relative agli Stabilimenti Balneari e Spiagge.

7. Dal 25 maggio 2020 è consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

8. Dal 15 giugno 2020 è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia, con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia, allegate al DPCM 17 maggio 2020.

9. Restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Restano sospese tutte le altre attività indicate nel DPCM 17.05.2020.

10. Tutte le attività commerciali attualmente consentite rispetteranno i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle ore 07,00 alle ore 20,00. Per le attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo e affini la chiusura è prorogata sino alle ore 24,00. I gestori non pagheranno la tassa per l'occupazione di suolo pubblico, per l'anno solare in corso (*tale decisione favorirà la sistemazione dei tavoli all'aperto che dovranno comunque essere posizionati garantendo la distanza anche per consentire il passaggio dei camerieri che dovranno indossare guanti e mascherina*).

11. Restano vigenti, nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti, tutte le precedenti ordinanze relative agli operatori commerciali.

12. Il mancato rispetto dei contenuti della presente ordinanza o delle Linee Guida (regionali o, in assenza, nazionali), che non assicuri adeguati livelli di protezione, determinerà l'immediata sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Si avverte che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza, sarà punito ai sensi dell'art 650 c.p. ovvero con le sanzioni amministrative di cui all'art. 4 D.L. 25.3.2020, N. 19.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Si avverte altresì tutta la cittadinanza di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sindacali e alle misure anti-contagio, la cui trasgressione comporterà la sanzione accessoria di chiusura immediata dell'attività, con conseguente rivisitazione della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale, all'ufficio SUAP, alla Stazione Carabinieri di Belvedere M.mo, al Prefetto di Cosenza e al Ministero della Salute. Dispone altresì che sia resa pubblica on-line sul sito del Comune, dandone ampia diffusione.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 18 maggio 2020.



IL SINDACO
~~Dott. Vincenzo CASCINI~~

